

STUDIO LEGALE AVV. CATERINA CATERINO

Via Collegio di Spagna 7/2 · 40123 Bologna
Tel - Fax 051-272521
P.E.C. caterino@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA - SEZIONE TERZA QUATER

RG 2195/2023

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A

E CONTESTUALE ISTANZA AL PRESIDENTE DI PRELIMINARE MISURA CAUTELARE

EX ART. 56 C.P.A.

Nel procedimento **RG 2195/2023** promosso con ricorso notificato il 27.01.2023 e iscritto a ruolo il 09.02.2023 nell'interesse di:

MECCANICA G.M. S.R.L. - C.F. 00650230428, corrente in Loreto (AN), via Barca s.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Germano Grandi – C.F. GRNGMN58B14F257W, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Caterino del Foro di Bologna (C.F.: CTRCRN65E48F839Z) con studio ivi alla via Collegio di Spagna 7/2 - fax: 051272521 – PEC: caterino@ordineavvocatibopec.it, come da mandato e procura speciale in uno al ricorso introduttivo rubricato al Registro Generale/Registro Ricorsi n. 2195/2023, elettivamente domiciliata presso e nello studio dello scrivente difensore al domicilio digitale: caterino@ordineavvocatibopec.it, in cui dichiara – come il difensore – di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, al numero di fax: 051272521 o al seguente indirizzo PEC: caterino@ordineavvocatibopec.it

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato, ope legis, dalla e presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 – C.F.: 80224030587– PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato avv. Vincenzina Maio – PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato, ope legis, dalla e presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 – C.F.: 80224030587– PEC:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato avv. Vincenzina Maio – PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato, ope legis, dalla e presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 – C.F.: 80224030587– PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato avv. Vincenzina Maio – PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, (C.F. 80188230587) in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 – C.F.: 80224030587– PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato avv. Vincenzina Maio – PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (C.F. 97018640587), in persona del legale rappresentante pro tempore - PEC: conferenza@pec.Regioni.it, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 – C.F.: 80224030587– PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA (C.F.80002870923) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, domicilio digitale: segretariogenerale@pec.Regione.sardegna.it, anche presso l'Avvocatura Generale della Regione Autonoma Sardegna, con sede in Cagliari, viale Trento n. 69 – C.F. 80002870923 – PEC: presidenza@pec.Regione.sardegna.it - pres.arealegale@pec.Regione.sardegna.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (C.F. 80014930327), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste (34121), Piazza Unità D'Italia, 1, domicilio digitale: segretariato@certRegione.fvg.it - Regione.friuliveneziagiulia@certRegione.fvg.it, anche presso l'Avvocatura Generale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste (34121), Piazza Unità D'Italia, 1 – C.F.: 80014930327, PEC: avvocatura@certRegione.fvg.it;

REGIONE LIGURIA (C.F. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova (16121), Via Fieschi n. 15, domicilio

digitale: protocollo@pec.Regione.liguria.it, anche presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova – C.F.: 80224030587, con sede in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, PEC: genova@mailcert.avvocaturastato.it;

REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ancona (60125), Via Gentile Da Fabriano n. 9, domicilio digitale: Regione.marche.protocollogiunta@emarche.it anche presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona – C.F.: 80224030587, con sede in Ancona, Corso Mazzini n. 55, PEC: ancona@mailcert.avvocaturastato.it;

REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino (10122), Piazza Castello, 165, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialaura Piovano [C.F. PVNMLR62D57L219F Pec: marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it], Chiara Candiollo [c.f. CNDCHR69L61L219D; Pec: chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it], Giulietta Magliona [C.F. MGLGTT60A49L219Q, indirizzo pec: giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it], Gabriella Fusillo [C.F. FSLGRL71S42L219H, Pec: gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it], Pier Carlo Maina [C.F.MNAPCR66D16L219V; Pec: piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it], elettivamente domiciliata presso i medesimi in Torino, C.so Regina Margherita 174 e/o alla casella di posta elettronica certificata marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bolzano (39100), Piazza Silvius Magnago, 1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dalle avvocate Alexandra Roilo (c.f. RLOLND68S41B160H – PEC: alexandra.roilo@pec.prov.bz.it), Patrizia Pignatta (c.f. PGNPRZ71M54L840G – PEC: patrizia.pignatta@pec.prov.bz.it), Elisa Rodaro (c.f. RDRLSE81C65L378E – PEC: elisa.rodaro@pec.prov.bz.it) e Angelika Pernstich (c.f. PRNNLK90P54A952G – angelika.pernstich@pec.prov.bz.it), tutte del Foro di Bolzano, con domicilio digitale presso i suesposti indirizzi PEC delle rispettive procuratrici e fisicamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia, in 39100 Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, che ultime hanno dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al numero fax 0471/412099 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it,

REGIONE AUTONOMA SICILIANA (C.F. 80012000826), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo (90129), Palazzo D' Orleans – Piazza Indipendenza, 21, rappresentata e difesa dall'Avvocato dello Stato avv. Vincenzina Maio – PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

REGIONE TOSCANA (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze (50122), Piazza Duomo, 10, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luciana Caso (CSA LCN 63A47 A952U PEC: luciana.caso@postacert.toscana.it) e dall'Avv. Lucia Bora (c.f. BRO LCU 57M59 B157V; PEC: lucia.bora@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura Regionale della Toscana, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: nicola.gentini@postacert.toscana.it

REGIONE UMBRIA (C.F. 80000130544), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Perugia (06100), Corso Vannucci, 96 – domicilio digitale: Regione.giunta@postacert.umbria.it, anche presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia – C.F.: 80224030587, con sede in Perugia, via Degli Uffici n. 14, PEC: perugia@mailcert.avvocaturastato.it;

REGIONE VENETO (C.F. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Dorsoduro n. 3901 – 30123 Venezia rappresentata e difesa, dagli avvocati Cristina Zampieri (C.F. ZMPCST65A42F241L, pec: cristina.zampieri@venezia.pecavvocati.it), Chiara Drago (C.F. DRGCHR68T42G224N, pec: chiara.drago@venezia.pecavvocati.it), Antonella Cusin (C.F. CSNNNL59E67I938K, pec: antonella.cusin@venezia.pecavvocati.it), Bianca Peagno (C.F. PGNBNC62S60A296N, pec: bianca.peagno@venezia.pecavvocati.it), Tito Munari (C.F. MNRTTI69E13E512O, pec: tito.munari@venezia.pecavvocati.it), Francesco Zanlucchi (C.F. ZNLFNC67R22L736U, pec: francesco.zanlucchi@venezia.pecavvocati.it), Luisa Londei (C.F. LNDLSU62L52L736O, pec: luisa.londei@venezia.pecavvocati.it) e Giacomo Quarneri (C.F. QRNGCM77L07E730G, pec: giacomo.quarneri@venezia.pecavvocati.it) dell'Avvocatura Regionale del Veneto, tutti con numero di telefax: 041/2794912, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi (C.F. MNZNDR64T26I804V, pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) in Roma via Alberico II, n. 33.

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

- le Società produttrici e distributrici di dispositivi medici meglio indicati negli elenchi predisposti dalle singole Regioni e già depositati in uno al ricorso introduttivo, con notifica a: **3M ITALIA S.r.l.**, con sede in Pioltello (MI) via Norberto Bobbio n. 21 – C.F. 00100190610 – PIVA 12971700153, in persona del legale rappresentante pro tempore – domicilio digitale: 3mitalia@pec.3mitaliasrl.it
- le strutture del SSN/SSR operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento

PER L'ANNULLAMENTO

- A) del DECRETO ADOTTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 6 LUGLIO 2022**, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022;
- B) del DECRETO ADOTTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 6 OTTOBRE 2022**, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;
- C) dell'ACCORDO REP. ATTI N. 181/CSR DEL 7 NOVEMBRE 2019** sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- D) della CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 22413 DEL 29 LUGLIO 2019** recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015 n. 78";
e per tutti, di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla ricorrente di ripianare pro quota il predetto

superamento dei tetti di spesa.

E) DETERMINAZIONE N. 1356 – PROT. 26897 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE DEL 28.11.2022 PUBBLICATA IN DATA 29.11.2022, e dei relativi allegati, avente ad oggetto articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. - Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, con la quale la Regione ha definito l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano e precisato gli oneri per il ripiano e ha stabilito – illegittimamente – quelli di restituzione a carico della ricorrente - intimandone il pagamento della somma pari ad **€ 979,89** per l'anno **2018** come da allegato A) e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque, ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato ad inserire la Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle società tenute al ripiano e direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

F) DECRETO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – N. 24408/2022 - DIPARTIMENTO: UFFICIO GOVERNO SANITARIO - PUBBLICATO IN DATA 12.12.2022 e dei relativi allegati avente ad oggetto il fatturato ed il relativo importo del pay back per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 con la quale ha approvato le tabelle di cui all'allegato A), che pure si impugnano, che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015-2016-2017-2018 a ha riportato, per ciascuna annualità, gli importi complessivi dovuti alla Provincia Autonoma di Bolzano da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici – illegittimamente – inserendo negli elenchi la Meccanica GM S.r.l. stabilendo gli oneri di restituzione a carico della ricorrente e intimando il pagamento, nel termine di 30 giorni, della

somma di € 4.267,33 per l'anno 2018, e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compreso la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altro atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

G) DECRETO DELLA REGIONE DEL VENETO – DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AREA SANITÀ E SOCIALE – N. 172/2022 DEL 13.12.2022 PUBBLICATO IN DATA 14.12.2022 G.U. REGIONE VENETO, e relativi allegati, avente ad oggetto articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. - attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216- Definizione dell'elenco delle Aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi, con il quale la Regione ha inserito Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle Società tenute al ripiano e ha precisato gli oneri per il ripiano stesso e ha stabilito – illegittimamente – quelli di restituzione a carico della ricorrente intimando il pagamento della somma di € 12.623,34 per l'anno 2017 ed € 35.512,90 per l'anno 2018, come da allegato A) della stessa e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e di ogni atto endoprocedimentale, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

H) DECRETO DELLA REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA – N. 1247/2022 DEL 19.12.2022, ed i relativi allegati, avente ad oggetto l'individuazione quota pay back dispositivi medici per le Aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano, come da allegati A), B), C) e D), e i relativi importi per gli anni 2015-2016-2017-2018 e con il quale ha stabilito – illegittimamente – l'inserimento della Meccanica GM S.r.l. negli elenchi delle aziende fornitrici tenuti al ripiano e gli oneri in

restituzione a carico della ricorrente, intimando il pagamento della somma di € **16,15** per l'anno **2017** e della somma di € **13,94** per l'anno **2018** e il **DECRETO N. 1282/2022** avente ad oggetto quote pay back per gli anni 2015-2016-2017-2018 sui dispositivi medici - € 34.373.942,00 Accertamento Capitolo 3665/capo 21 e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a inserire la Società negli elenchi impugnati e a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

I) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE PIEMONTE - AREA SANITÀ E WELFARE - ATTO DD 2426/A1400A/2022 – DEL 14.12.2022, e dei relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016,2017,2018 con indicazione dell'importo dovuto dalle singole aziende ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 , convertito in legge 125/2015 , come da allegato n. 1 (pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte <https://www.Regione.piemonte.it/web/temi/sanita/farmaci/approvati-elenchi-aziende-fornitrici-dispositivi-medici-soggetti-al-ripiano-per-gli-anni-2015-2016>) e con la quale la Regione ha inserito la Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e ha precisato gli oneri per il ripiano stesso stabilendo – illegittimamente – gli oneri di restituzione anche a carico della ricorrente intimando il pagamento della somma di € **2015,46** per l'anno **2017** e della somma di € **2.726,16** per l'anno **2018**, e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a inserire la Società negli elenchi impugnati e richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

L) DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 13106 DEL 14.12.2022 DELLA REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE e dei relativi allegati avente ad oggetto articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. - Attribuzione degli oneri di riparto del

superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, con la quale la Regione ha definito gli elenchi e inserito Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano, ha dato atto degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 quantificando come da Allegato 1), per ciascuna annualità e per dato complessivo, gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi tra cui la ricorrente cui ha intimato il pagamento della somma di € **709,42** per l'anno **2017** e della somma di € **8.317,13** per l'anno **2018** e di qualsiasi altro atto presupposto compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

M) DECRETO DIRIGENZIALE N. 24681 DEL 14.12.2022 DELLA REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE – DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE, e dei relativi allegati, pubblicato in pari data sul sito internet della Regione Toscana (link <http://www301.Regione.toscana.it/bancadati/atti/indexAttiD.xml>), sia nella sezione dedicata in modo specifico al payback relativo ai dispositivi medici – (link <https://www.Regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici>), con il quale la Regione ha individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici inserendo tra queste Meccanica GM S.r.l. e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli entri del S.S.R. Toscano di competenza degli anni 2015-2016-2017-2018, intimando alla ricorrente il pagamento nei termini di legge, della somma di € **49.288,00** come da allegato 4 – anno **2018**, come da notificazione del 16.12.2022 e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

N) DECRETO DIRIGENZIALE N. 7967 DEL 14.12.2022 – PROTOCOLLO 2022/1500969 DELLA

REGIONE LIGURIA e dei relativi allegati – Giunta Regionale – del Direttore Generale – Dipartimento Salute e Servizi Sociali, avente ad oggetto il ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 con il quale la Regione ha provveduto alla quantificazione delle quote di ripiano da porre a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in € 50.529.158,64 e ad individuare le aziende tenute al ripiano, tra cui la ricorrente, come dettagliato nell'allegato che pure di impugna, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, intimandosi il pagamento – illegittimamente – della somma di € **13,05** per l'anno **2017** e € **29,16** per l'anno **2018** e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e di ogni altro atto endoprocedimentale, comunque di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

O) DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE N. 52 DEL 14.12.2022 e dei relativi allegati della Regione Marche – Giunta Regionale, avente ad oggetto l'individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici, tra le quali la Meccanica GM S.r.l. ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti e riportati nell'allegato A) intimandosi alla ricorrente il pagamento – illegittimamente – della somma di € **724,71** per l'anno **2017** e € **12.942,08** per l'anno **2018** e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa;

P) DECRETO DELLA DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ N. 29985/GRFVG DEL 14.12.2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ove ha inserito la Meccanica GM S.r.l. ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti e riportati nell'allegato A) intimando alla ricorrente il pagamento – illegittimamente – della somma di € **369,55** per l'anno **2018** e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente

a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

PREMESSA

A. La ricorrente, come meglio dettagliato in ricorso, è una azienda fornitrice di dispositivi medici e, come tale è destinataria del c.d. *payback*, meccanismo introdotto dall'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 125 che impone ai fornitori di presidi medici di concorrere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa sanitario causato dalle Regioni e dalle Province Autonome relativamente agli acquisti di dispositivi medici.

B. Con ricorso, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato, notificato il 27 gennaio 2023 e iscritto a ruolo il successivo 9 febbraio – rubricato al n. 2195/2023 del Registro Ricorsi/Registro generale del TAR del Lazio – Roma, Sezione Terza Quater, **Meccanica G.M. S.r.l.** ha censurato sotto plurimi profili, da considerarsi integralmente richiamati e ritrascritti, i provvedimenti impugnati rassegnando le seguenti conclusioni:

“...Voglia l'Ecc.mo T.A.R. per il Lazio, per i motivi sovraesposti, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e meglio indicati nelle lettere da A) a P) del presente ricorso e di cui in epigrafe con ogni conseguente provvedimento anche previa sospensione del giudizio a quo e rimessione alla Corte costituzionale delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale, rilevanti al fine del decidere e non manifestamente infondate, affinché questa dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sul pay back per le aziende operanti nel settore dei dispositivi medici, incluse le disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lett. c) del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 all'art. 1 comma 131 lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e all'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 per violazione degli artt. 3, 41, 42, 53, 81 e 117 comma 1, Cost., in relazione all'art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU per le ragioni descritte nel corpo dell'atto, con ogni conseguente provvedimento; anche previa disapplicazione della normativa nazionale ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti esposti nel ricorso...”

C. Il D.L. n. 4/2023 ha provveduto a modificare il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 ove si prevedeva che *entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali* le aziende fornitrici di dispositivi medici avrebbero dovuto versare la propria quota di “*pay-back*”, **disponendo lo slittamento dell'adempimento al 30 aprile 2023, ragion per cui l'Ecc.mo TAR ha provveduto a rigettare le istanze cautelari presentate da varie aziende fornitrici.**

D. Successivamente, con il D.L. 34/2023 c.d. Decreto Energia del 28 marzo 2023, il Governo ha disposto un'ulteriore proroga al 30 giugno 2023, disponendo, poi, all'art. 8 che: "3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, **entro il 30 giugno 2023**, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis".

E. L'art. 8 del Decreto-legge n. 34/2023 poi convertito con Legge 26 maggio 2023, n. 56, ha sostanzialmente istituito un meccanismo di dubbia legittimità costituzionale prevedente l'abbattimento premiale del 52% e con scorporo dell'IVA per le sole aziende che avessero rinunciato ai giudizi eventualmente promossi (e per quelle che non li avessero promossi).

F. Con l'art. 3 bis, comma 2, del Decreto-legge n. 51/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 87 del 3 luglio 2023 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023.

G. **MECCANICA G.M. S.r.l. non intende pagare la quota ridotta prevista dal citato D.L. 34/2023 né rinunciare al ricorso giurisdizionale esperito avverso il meccanismo del payback e a tutti gli atti e provvedimenti che lo attuano ritenendolo gravemente illegittimo e in contrasto con la Carta Costituzionale e con i principi eurocomunitari;**

H. La ricorrente vanta crediti verso gli enti e le Regioni in indirizzo per la vendita di dispositivi medici e, pertanto, già dal 1° agosto del 2023 tali importi potrebbero essere portati in compensazione sino alla concorrenza dell'intera somma posta a suo carico, con gravissimo pregiudizio.

Alla luce di quanto sinora esposto, richiamato integralmente quanto già dedotto nel ricorso

introduttivo e nel presente atto, stante la consistenza della somma richiesta alla ricorrente, rilevante per una piccola-media azienda, la MECCANICA G.M. S.r.l., ferma ogni contestazione, onde scongiurare pregiudizi gravi e irreparabili, che, a seguito della prossima scadenza della proroga al 31 luglio 2023 deriverebbero dall'esecuzione dei provvedimenti regionali impugnati anche al fine di impedire la compensazione, formula istanza di adozione di misure monocratiche nonché di sospensione dei provvedimenti regionali.

PRELIMINARMENTE SULL'ART. 8 DEL DL 34/2023

Con l'art. 8 del Decreto-legge n. 34/2023 il Governo ha dato atto dell'istituzione di un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro (comma 1), assegnato pro quota a ogni Regione e Provincia autonoma destinato ai ripiani 2015, 2016, 2017 e 2018 (comma 2).

Il comma 3 della predetta norma prevede che possano beneficiare di tale fondo addizionale solo *"le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali"* potendo, in tal caso, versare il 48% dell'importo originariamente indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

È espressamente previsto che *"per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali"* e che in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento, **restano ferme le compensazioni con i crediti delle medesime aziende.**

Tale norma si pone in frontale contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. nella misura in cui destinano dei fondi statali dedicati alla spesa per i dispositivi medici ai soli soggetti che rinunciano alle impugnative, così ingenerando una ingiustificata disuguaglianza rispetto agli operatori di mercato (art. 3), e nella misura in cui subordinano il beneficio derivante da tali fondi alla rinuncia di un diritto fondamentale quale quello di invocare la tutela giurisdizionale a tutela dei propri diritti ed interessi (art. 24), così "comprando" tale diritto inviolabile e "premiando" chi vi rinuncia.

Se il ripiano, così come previsto ex lege, deve essere ripartito pro quota tra tutte le aziende del settore, non può infatti essere che alcune di esse godano di uno sconto in ragione della loro silente obbedienza.

Così facendo, inoltre, si produce una grave turbativa di mercato, in violazione dei più basilari principi eurocomunitari, nel settore delle forniture di dispositivi medici violazione, attribuendo forti benefici ad alcune aziende e negandole ad altre, il tutto sulla base di un criterio non oggettivo, ma puramente arbitrario e soggettivo, in violazione dell'art. 2 TUE e dei principi stabiliti nel Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza allegato ai Trattati TUE e TFUE e degli artt. 2, 4.3, 26, 34, 49, 101 e 102 TFUE.

Non solo.

La previsione premiale di uno sconto sulla quota payback riservato a chi non ha richiesto tutela giurisdizionale o a chi vi rinuncia lede il diritto di accesso alla giustizia della MECCANICA G.M., che si troverebbe costretta a “barattare” lo sconto e lo scorporo dell’IVA a con un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione.

Ed invero, la normativa si pone in netto contrasto con gli artt. 2, 3, 24 (e 111) della Costituzione laddove prevede che tra i “diritti inviolabili dell’uomo” riconosciuti e garantiti dall’art. 2, in linea con il principio di uguaglianza dell’art 3, **nell’art. 24 dispone che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, assicurando la difesa in ogni stato e grado del procedimento, lasciando al legislatore ordinario il compito di assicurare sia i mezzi e gli istituti di difesa per i non abbienti, sia la riparazione degli errori giudiziari,** nonché con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il quale dispone che *ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.*

Tanto doverosamente premesso, oltre a quanto sopra, in punto a fumus – richiamato integralmente quanto già esposto in ricorso – si osserva quanto segue.

Le illegittimità denunciate in sede di ricorso e nella presente istanza appaiono infatti macroscopiche, e ciò sia con riferimento alla fortissima retroattività della richiesta di ripiano, in manifesta violazione delle tempistiche previste ex lege, al grave deficit informativo sui procedimenti e della metodologia applicata per definire i dati di sfondamento e di ripiano, con evidente indimostrabilità della correttezza delle somme richieste e, anzi, con sicura

erroneità delle stesse, sia con specifico riferimento alla ricorrente sia con riferimento a tutte le altre società interessate dal ripiano, essendo questi tra loro interdipendenti in ragione del meccanismo di market share da utilizzare per definire gli obblighi di ripiano.

Ed invero, le Determinazioni delle Regioni con le quali sono state stabilite le quote di riparto difettano delle necessarie informazioni per la verifica del calcolo effettuato, in quanto carenti di qualsivoglia indicazione o elencazione delle fatture, nonché delle voci di prodotto all'interno delle medesime, considerate al fine di calcolare la percentuale di incidenza del fatturato aziendale sulla spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e conseguentemente per la determinazione della quota di pay back.

La Regioni per lo più si sono limitate a riportare di ciascun fornitore la partita iva, le quote di ripiano richieste per ciascun anno e il totale pay back richiesto senza – talvolta - indicare né il fatturato annuo di ciascun fornitore preso quale riferimento per il calcolo della quota né l'incidenza di detto fatturato sulla spesa complessiva regionale per acquisto di dispositivi medici.

La complessità del quadro economico, finanziario e normativo così composto e composito e la totale carenza di informazioni non rende, quindi, possibile verificare gli importi indicati dalle Regioni.

Ciò genera uno specifico problema di complessiva inaffidabilità, nel senso di potenziale vera e propria erroneità dei dati stessi.

L'erroneità dei conteggi trasmessi – tutti impugnati - può derivare non solo da possibili imprecisioni aritmetiche e matematiche ma soprattutto dalle caratteristiche/natura dei prodotti e dai servizi correlati/funzionali ai dispositivi medici.

Tuttavia, la Società è impossibilitata a verificare i conteggi della Regioni stante l'assenza di informazioni e documentazione, o quantomeno dei parametri di riferimento (avendo trasmesso unicamente tabelle sulle quali dovrebbe farsi un atto di fede), posta alla base del calcolo per la determinazione della quota di pay back.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte di tutte le Regioni della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, come detto, le Regioni erano tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili, ciò che non hanno fatto.

Ed invero, perlomeno in presenza di una sicura determinazione della quota ridotta MECCANICA G.M. S.r.l. avrebbe potuto conoscere l'importo vantato dalle Regioni come rideterminato a seguito di quanto disposto con l'ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

Quanto, invece, al **periculum in mora non può sottacersi il pregiudizio grave ed irreparabile che la ricorrente, una piccola-media impresa che conta quasi 50 dipendenti, subirebbe nelle more della definizione del giudizio per effetto dell'esecuzione del provvedimento di ripiano della Regione, qualora dovesse effettivamente rimborsare l'ingente quota di pay back ad essa richiesta.**

Ed invero, dopo un lungo periodo di silenzio, prima si è preteso da un giorno all'altro con un risibile preavviso che le Società pagassero ingenti quote di payback (calcolate con modalità – sia permesso – oscure) entro il 30 dicembre, poi entro il 30 aprile e poi con sconti a fronte di rinunce a diritti costituzionalmente sanciti entro il 30 giugno e poi 31 luglio.

Nonostante la metodologia opinabile e irrispettosa della stabilità finanziaria delle aziende italiane coinvolte, le proroghe per totali sette mesi, non hanno infatti consentito alla società di accantonare riserve tali da poter farvi fronte, tanto più in un'unica soluzione.

Inoltre, negli anni dal 2017 al 2018 MECCANICA G.M. S.r.l. non ha potuto appostare nessuna riserva in assenza di attuazione della norma di cui al D.L. 78/2015, circostanza che ha ingenerato il legittimo affidamento circa la certezza dei rapporti negoziali intercorsi con la Pubblica Amministrazione.

A ciò si aggiunga che, pur volendo prevedere l'operatività della norma, la MECCANICA G.M. S.r.l. non avrebbe potuto provvedere ugualmente ad appostare riserve per carenza di determinazione dell'indice di sfioramento del tetto definito soltanto nel 2019, in spregio al

dettato legislativo che prevedeva la determinazione del medesimo nel mese di settembre di ciascun anno.

In altre parole, la richiesta di payback sul fatturato determina in capo alla Società una rettifica retroattiva della redditività aziendale, con oneri di entità tale non soltanto da annullare gli utili netti realizzati ma da compromettere la stabilità della società sul mercato.

La gravità del pregiudizio che MECCANICA G.M. S.r.l. subirebbe, ove fosse costretta illegittimamente a pagare la quota di payback è, quindi, data dalla sommatoria degli importi pretesi dalle singole Regioni e/o Province autonome, importi che acquistano una valenza esponenziale nella loro connessione a maggior ragione per una piccola/media impresa come la deducente.

Non è difficile cogliere le implicazioni di un simile ingiustificato esborso.

Evidenti sono, altresì, le ripercussioni sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente.

A ciò si aggiunga che la mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sul bilancio della società, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con la società, non solo fornitori e creditori in generali ma anche circa 50 dipendenti (a cui mensilmente deve essere corrisposto lo stipendio).

È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito della liquidità di cassa necessaria per **pagare gli stipendi**, i fornitori della società e gli adempimenti fiscali ordinari, creando un grave ed improvviso stress all'ordinaria gestione dell'impresa.

Tanto più che il ripiano nel settore dei dispositivi medici, viene richiesto in un momento già drammatico per le aziende del settore per via della grave crisi energetica e dei prezzi delle materie prime, a cui raramente ha fatto fronte la disponibilità della P.A. ad una revisione dei prezzi.

Si tratta, dunque, di un pagamento considerevole ed imposto con tempistiche che, a fronte di un procedimento che ha accumulato un ritardo di oltre sette anni.

Ed invero, ad oggi sarebbero forzosamente sottratti alla Società quantomeno i seguenti crediti:

| REGIONI | IMPORTO CREDITO PA AL 10.07.23 |
|-------------------------------|--------------------------------|
| REGIONE TOSCANA | 27.775,48 € |
| REGIONE MARCHE | 2.589,52 € |
| REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | 6.536,00 € |
| REGIONE SARDEGNA | 1.008,00 € |
| REGIONE VENETO | 28.474,08 € |
| REGIONE UMBRIA | 12.120,00 |
| REGIONE LIGURIA | 110,4 |
| REGIONE PIEMONTE | 13.076,00 € |
| REGIONE SICILIA | 6.993,36 € |
| REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE | 15.593,95 € |
| | TOTALE €114.276,79 |

La compensazione porterebbe, poi, la società a dover decidere se continuare o meno a servire la Pubblica Amministrazione impegnando mezzi, risorse e accumulando costi al solo fine di restituire alle ordinanti quanto in precedenza pagato.

Da ultimo si osserva come codesto Ecc.mo TAR abbia già concesso ad altre aziende del settore e in situazioni del tutto analoghe la misura cautelare – sia con riferimento al pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni (ex multis, ordinanza n. 3446 del 30 giugno 2023) – di talché si chiede che la stessa sia concessa anche alla società esponente, e ciò anche a tutela della regolarità della concorrenza nel mercato.

ISTANZA AL PRESIDENTE EX ARTICOLO 56 C.P.A.

Nel caso di specie sussistono i requisiti di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., non essendovi alcuna possibilità di discutere un'istanza cautelare in sede collegiale.

Ed infatti ai sensi di quanto disposto dall' art. 55, comma 5, c.p.a. l'attesa del termine di venti giorni dal perfezionamento, per tutti i destinatari, dell'ultima notifica non consentirebbe in ogni caso di trattare l'istanza cautelare collegiale della ricorrente prima della scadenza del termine di pagamento fissato al 31.07.2023.

In ogni caso si è appreso che – salvo errori - le prime camere di consiglio utili della Sezione III Quater risultano fissate successivamente al predetto termine di pagamento.

In questa situazione, in assenza di un provvedimento cautelare monocratico, la ricorrente si vedrebbe costretta a corrispondere gli importi richiesti anche subendo una coatta compensazione.

Lo slittamento di qualche settimana, in attesa della camera di consiglio, non determina alcun

apprezzabile pregiudizio all'interesse pubblico (tenuto anche conto che il termine di pagamento è già stato oggetto di ripetuti slittamenti, per tramite di norme di legge, di circa 6 mesi e, soprattutto, che la disciplina impugnata giunge con un importante ritardo), e comunque appare recessivo in un'ottica di bilanciamento degli interessi.

Nell'impossibilità di attendere la data della prima camera di consiglio utile, la ricorrente si vede dunque costretta ad invocare la tutela cautelare provvisoria da parte dell'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo TAR.

Conclusivamente per quanto occorrer possa si rileva che con **Ordinanza Presidenziale n. 4612/2023 Reg. Prov. Pres. del 20 giugno 2023, pubblicata e comunicata il 27 giugno 2023**, il TAR Lazio – Sezione Terza Quater ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (da intendersi tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento), **autorizzando la notificazione per pubblici proclami**, richiesta in ricorso, degli elementi a tanto necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero della Salute e delle Regioni evocate in giudizio, precisando che detta autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

Con ogni riserva di deposito nei termini, MECCANICA G.M. S.r.l., in data 11.07.2023 ha notificato al Ministero della Salute e alle Regioni evocate in giudizio l'istanza di notifica per pubblici proclami con annesso ricorso e Ordinanza Presidenziale

Tanto esposto, **MECCANICA G.M. S.r.l.**, ut supra rappresentata difesa e domiciliata

INSISTE

(in via pregiudiziale) affinché, l'Ecc.mo Presidente, in sede cautelare monocratica, ritenuta la sussistenza di ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da suggerire l'adozione, prima della trattazione della domanda cautelare nella camera di consiglio, Voglia emettere misure cautelari provvisorie, e segnatamente provvedimento che sospenda immediatamente tutti gli

atti impugnati e inibisca la compensazione di cui all'art. 9 ter, comma 9 bis D.L. 78/15;

(in via principale, comunque) affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater Voglia previo ogni opportuno provvedimento, sospendere immediatamente gli atti impugnati, come meglio riportati in epigrafe.

Con ogni riserva.

Si allega visura della MECCANICA G.M. S.r.l. (già allegata al ricorso sub. doc. 16)

Con osservanza

Bologna, 21 luglio 2023

(avv. Caterina Caterino)